

# **Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia**

**Modifica del 10 ottobre 2000**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 giugno 1999<sup>1</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> È vietato fornire o mettere direttamente o indirettamente a disposizione fondi alle persone fisiche menzionate nel capoverso 1 lettera d.

<sup>2bis</sup> A partire dall'11 ottobre 2000 è permesso fornire o mettere direttamente o indirettamente a disposizione fondi ai governi e alle persone giuridiche menzionate nel capoverso 1 lettere a - c, a condizione che tali fondi siano versati su conti aperti appositamente a tale scopo.

*Art. 3, 5, 6 cpv. 1 e 2 nonché allegato 3*

*Abrogati*

*Art. 11a*            Adattamento degli allegati

Il Dipartimento federale dell'economia può, previa consultazione del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale di giustizia e polizia, adattare gli allegati 1 e 2.

II

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>1</sup>    **RS 946.207**

III

La presente modifica entra in vigore l' 11 ottobre 2000.

10 ottobre 2000      In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato 2<sup>2</sup>*  
(art. 2 cpv. 1 lett. d)

<sup>2</sup> Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Copie possono essere ottenute presso l'EDMZ, 3003 Berna. L'allegato può inoltre essere consultato al seguente indirizzo Internet: <http://www.seco-admin.ch>. Fa fede unicamente la versione stampata.